



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 2015

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità Europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di recepimento della predetta direttiva CE;

VISTA la decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana, adottato al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla decisione della Commissione sopra citata;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che dal mese di ottobre 2013 nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* che ha colpito piante di olivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, causando un disseccamento rapido delle stesse, determinando un grave rischio di pandemia fitosanitaria nei territori in cui si insedia;

CONSIDERATO, inoltre, che il ritrovamento di detto batterio da quarantena, inserito nella lista A1 dell'European and Mediterranean Plant Protection Organization, ha determinato l'avvio di un'intensa attività tecnico-amministrativa, nonché di monitoraggio dell'intero territorio regionale da parte della regione Puglia, coinvolgendo Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali di elevato riconoscimento scientifico e professionale;

CONSIDERATO, altresì, che nel periodo estivo del 2014 è stata riscontrata un'estensione delle infezioni sul territorio leccese tale da pregiudicare la sopravvivenza di numerose specie vegetali produttive, con ingenti effetti anche di carattere economico, tenuto conto che il 30 per cento del totale della produzione olearia italiana proviene dalla regione Puglia, con significativo impatto sul mercato occupazionale;

CONSIDERATO, infine che la situazione di criticità in rassegna coinvolge aree sia pubbliche che private, compromettendo, altresì, le attività produttive agricole, vivaistiche e turistiche, nonché determinando un grave pregiudizio al territorio ed al patrimonio paesaggistico legato alla presenza di olivi monumentali;

VISTA la nota del Presidente della Regione Puglia del 2 dicembre 2014;

VISTI gli esiti della riunione tenutasi il giorno 21 gennaio 2015 presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota della Regione Puglia del 27 gennaio 2015 con la quale è stata trasmessa una relazione aggiornata sull'evoluzione del fenomeno ed è stata prospettata l'esigenza di intervenire con mezzi e poteri straordinari al fine di assicurare, in tempi congrui, l'attuazione delle misure contenute nel richiamato decreto ministeriale del 26 settembre 2014, unitamente ad una quantificazione del connesso fabbisogno finanziario integrativo delle risorse già rese disponibili, a tal fine, dalla medesima Regione oltre che dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTE le note del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 e del 27 gennaio 2015, con le quali, tra l'altro, viene richiesto l'intervento del Fondo per le Emergenze Nazionali di cui al richiamato art. 5 della legge n. 225/1992 a copertura del fabbisogno residuo quantificato per l'attuazione degli interventi urgenti;

VISTA la nota del Dipartimento della protezione civile del 27 gennaio 2015;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgenti necessarie per impedire la diffusione del predetto batterio e salvaguardare l'olivicoltura della regione Puglia, nonché al fine di scongiurare l'eventuale avvio della procedura di infrazione comunitaria nei confronti dello stato italiano, ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE;

TENUTO CONTO che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

RITENUTO, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio



Presidenza del Consiglio dei Ministri

1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. UCL 2327 del 10 febbraio 2015;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DELIBERA:

ART. 1

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju).
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza e richiamati in premessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Puglia provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, ad integrazione delle risorse statali e regionali già stanziare a tal fine di cui alle note richiamate in premessa, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui



Presidenza del Consiglio dei Ministri

all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
che presenta le necessarie disponibilità.

La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Roma, 10 febbraio 2015

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

Stefano
STEFANO
STEFANO

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the Council of Ministers at the time.